

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 4-3987

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" artt. 9 e 10. Criteri per il riparto risorse statali ai Comuni nonche' per la rendicontazione di contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti. Spesa euro 2.721.996,05 (cap. 217752 e 236856 anno 2021).

Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine l'articolo 10 della medesima legge istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mentre il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative e attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4), mentre l'art. 10 comma 4 della legge 13 prevede che, nell'ipotesi le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, le domande dei portatori di disabilità al 100% siano soddisfatte con precedenza sulle domande degli invalidi parziali, fermo restando che le domande non soddisfatte restino valide per gli anni successivi;

per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;

il Fondo speciale ex articolo 10 della l. 13/1989 è stato alimentato da risorse stanziato dallo Stato per i primi anni, successivamente è intervenuta una graduale riduzione degli stanziamenti, l'ultimo dei quali risale al 2004;

a partire dal 2005, le domande per il superamento delle barriere architettoniche in Piemonte sono state integralmente finanziate con fondi del bilancio regionale;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, in considerazione del fatto che le domande erano finanziate esclusivamente con fondi regionali e che negli anni si era verificato un progressivo incremento dei costi di realizzazione degli interventi, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali, come indicato nell'allegato A alla medesima deliberazione. In particolare, è stato stabilito che il Comune, esperita l'istruttoria di competenza e quantificato il fabbisogno comunale, trasmettesse il provvedimento amministrativo di approvazione del fabbisogno e l'elenco delle domande al competente Settore regionale a cui era affidato il compito di ordinare le domande in una graduatoria generale regionale ordinata secondo i criteri definiti dalla medesima deliberazione;

l'ultima graduatoria approvata dalla Regione (DD n. 117 del 9 marzo 2012, Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Supplemento 1 al n. 11 del 2012) comprende le domande presentate dai cittadini nel 2011 e tiene conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti non ancora finanziate, per un totale di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 4,7 riferiti a invalidi totali e la quota restante riferita a invalidi parziali;

con D.P.C.M. 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226, sono stati destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche 180 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state ripartite tra le Regioni le risorse di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 sulla base del dato stimato del fabbisogno inevaso al 31.12.2017; le risorse ripartite a favore della Regione Piemonte ammontano a euro 25.723.719,99 per le annualità 2017-2020; con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 11.432.764,44 relativo alle annualità di ripartizione 2017/2018.

Con la D.G.R. n. 26-8011 del 7 dicembre 2018 sono stati previsti i nuovi criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse ai Comuni, nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti, prevedendo un'omogeneità di criteri per il riparto delle risorse statali e regionali, stabilendo pertanto che la quota massima di contributo erogabile continuasse a essere pari a euro 8.147,00;

le risorse statali e regionali pari a euro 11.104.466,03 ripartite con DD n. 1563/A1507A del 19.12.2018 del Settore regionale Edilizia Sociale della Direzione Coesione Sociale sono state utilizzate per soddisfare il saldo del fabbisogno degli invalidi totali al 2011, già aggregato a livello regionale, e l'ammontare del fabbisogno complessivo degli invalidi totali periodo 2012-2017.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 aprile 2019 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo pari a euro 5.716.382,22, relativo all'annualità 2019, così come stabilito dal decreto interministeriale n. 67/2018.

Con la D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 sono stati previsti i nuovi criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse statali e regionali ai comuni nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti, prevedendo un'omogeneità di criteri per il riparto delle risorse statali e regionali, stabilendo pertanto che la quota massima di contributo erogabile continuasse a essere pari a euro 8.147,00;

al punto 8 del deliberato del provvedimento stesso è stabilito che la quota residuale del trasferimento statale pari a euro 2.091.320,30 sarà oggetto di impegno nell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2019/2021 a copertura degli ulteriori fabbisogni comunicati dai comuni sulla base delle indicazioni ministeriali a riguardo.

Dato atto che le risorse statali e regionali disponibili pari a euro 6.616.183,43 sono state ripartite tra i Comuni con DD n. 1823 del 19 dicembre 2019 del settore regionale Politiche di Welfare Abitativo direzione Sanità e Welfare e sono state utilizzate per soddisfare il fabbisogno degli invalidi parziali dal 1989 al 2017, risultando così soddisfatto l'intero fabbisogno degli invalidi totali e parziali comunicato alla Regione a partire dal 1989 fino al 2017.

Dato altresì atto che dall'istruttoria del Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare risulta quanto segue:

-il citato Settore Politiche di Welfare Abitativo ha provveduto a raccogliere al 31 marzo di ogni anno dal 2018 al 2021 il fabbisogno complessivo invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni, così come previsto dall'art. 11, comma 4 della legge 13/1989 e conseguentemente a comunicarlo annualmente al Ministero competente;

-il fabbisogno raccolto e comunicato al Ministero è il seguente:
- 2018-2019 fabbisogno al 1 marzo 2019 euro 1.178.449,58;

- 2020 fabbisogno al 1 marzo 2020 euro 1.543.546,47;
- 2021 fabbisogno al 1 marzo 2021 euro 1.383.479,87.

- le risorse statali attualmente disponibili nell'ambito della Missione 08 Programma 0802 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione, annualità 2021, di complessivi € 2.721.996,05 sono le seguenti:

- euro 2.091.320,30 quota residua annualità 2019 del D.I. 67/2018, già impegnata con determinazione dirigenziale del settore regionale. Politiche di Welfare Abitativo direzione Sanità e Welfare 1823 del 19 dicembre 2019 e attualmente disponibili sul capitolo 217752 – impegno 2021/6123;

- euro 630.675,75 derivanti dalla restituzione da parte di comuni piemontesi, disponibili sul capitolo 236856 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, di cui alla L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

- come previsto dalla circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 al punto 4.18, le somme residue non erogate, vengono assegnate alle domande inevase in ordine cronologico e, quindi, è possibile utilizzare le risorse disponibili pari a euro 2.721.996,05 sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione, annualità 2021, per soddisfare il fabbisogno suddetto degli invalidi totali e parziali relativo agli anni 2018, 2019 e 2020.

Ritenuto pertanto opportuno:

- utilizzare le risorse disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione, annualità 2021, sufficienti a soddisfare il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 per un importo complessivo pari a euro 2.721.996,05;

- confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;

- confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata dalla D.G.R. n. 25-6161 del 15 dicembre 2017, pari a euro 8.147,00.

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la relativa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989;

visto il Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989;

visto il Decreto Interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, "Riparto del fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";

vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di stabilire che, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, le risorse statali disponibili per un importo complessivo pari a euro 2.721.996,05, date dalla quota residua relativa all'annualità 2019 del D.L. 67/2019 e le quote non spese dai Comuni e restituite alla Regione Piemonte, siano destinate a soddisfare il fabbisogno trasmesso dai Comuni, riguardante gli invalidi totali e parziali di cui in premessa, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020;
2. di confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;
3. di confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata dalla D.G.R. n. 25-6161 del 15 dicembre 2017, pari a euro 8.147,00;
4. di dare atto che le risorse complessive pari a € 2.721.996,05 trovano copertura come segue:
 - euro 2.091.320,30 quota residua annualità 2019 del D.L. 67/2018, già impegnata con determinazione dirigenziale 1823 del 19 dicembre 2019 e attualmente disponibili sul capitolo 217752 – impegno 2021/6123;
 - euro 630.675,75 derivanti dalla restituzione da parte di comuni piemontesi, disponibili sul capitolo 236856 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, di cui alla L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”;
- 5 di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della direzione regionale Sanità e Welfare l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.